



OGGI, PER L'ITALIA DEL FUTURO

Offriamo finanziamenti e competenze a sostegno di im pubblica amministrazione e infrastrutture.
Per un Paese sempre più sostenibile e inclusivo.

SCOPRI DI PIÙ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

CC

ItaliaOggi

[Homepage](#) > [Diritto e fisco](#) > [Fisco](#)

Liti tributarie, decade il documento tardivo

Termine perentorio di venti giorni, pena la decadenza e l'inutilizzabilità dell'atto. lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di Frosinone

di **Benito Fuoco** 27/11/2024 | Aggiornato il 27/11/2024



IN SINTESI

I termini I termini per il deposito dei nuovi documenti nel giudizio tributario sono 'liberi' nel senso che non si considera nè il giorno iniziale nè quello finale. Questi termini, anche se non previsto dalla legge sono 'perentori' e quindi sanzionati con la decadenza.

Le nuove regole Il Dlgs 220/2023, che attua i principi contenuti nella delega fiscale (legge 111/2023), ha riscritto l'art. 58, stabilendo che, con decorrenza dal 4 gennaio 2024, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver

potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.

Venti giorni liberi, ossia senza contare né il primo né l'ultimo giorno. È questo il termine entro cui devono essere depositati, prima della trattazione della causa, nelle liti tributarie, i documenti. Pur non essendo esplicitamente previsto dalla norma, si tratta di un termine perentorio: il che vuol dire che in caso di



documenti tardivi diventano inutilizzabili.

La sentenza di merito

La vertenza riguarda un ricorso presentato contro un avviso d'intimazione relativo a presunti omessi versamenti in dipendenza di quattro cartelle di pagamento riferite a debiti tributari. Tra i motivi di impugnazione, la ricorrente aveva eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, integrando una conseguente violazione della sequenza procedimentale stabilita dalla legge a tutela del contribuente. Il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio depositando i documenti intesi alla dimostrazione di tutti gli atti notificati. La costituzione in giudizio si realizzava in data 25 settembre a fronte di una udienza di trattazione della vertenza fissata in data 15 ottobre. La parte ricorrente presentava memoria con cui eccepiva la inammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia della riscossione per violazione del termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 546/1992. La Corte di giustizia di primo grado di Frosinone ha accolto il ricorso annullando la pretesa tributaria.

Il collegio di primo grado ha rilevato come i documenti allegati alla costituzione in giudizio, costituenti prova della regolare notifica degli atti presupposti, fossero stati depositati diciannove giorni liberi prima della udienza di trattazione del ricorso, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992. L'art. 32, citato, al primo comma prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato il disposto dell'art. 24, comma 1, in tema di elencazione dei documenti e copie da depositare.

In sostanza detta disposizione contiene una precisa cadenza temporale per il deposito (20 giorni liberi prima della data di trattazione per il deposito di documenti e 10 giorni per le memorie illustrative). Questo, al fine di salvaguardare le prevalenti esigenze collegate al diritto di difesa e alle necessità del regolare contraddittorio tra le parti del giudizio. L'osservanza dei termini assume carattere di obbligatorietà e perentorietà, derivandone che se i documenti sono presentati illegittimamente e irritualmente non possono assumere alcuna specifica valenza ed efficacia ai fini probatori e non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione.

Le motivazioni della Corte di giustizia tributaria

La Corte di giustizia tributaria di Frosinone aggiunge che tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve essere considerato di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza. Citando l'insegnamento della Cassazione, il collegio dice testualmente che: in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del dlgs n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 del codice di procedura civile, ma tale attività

processuale deve essere esercitata, stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato dlgs alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cassazione, sez. 5, ordinanza n. 18103/2021, sez. V, sentenza n. 17638/2024).



L'articolo 58 del dlgs n. 546/1992, con le modifiche apportate dal dlgs n. 220/2023, articolo 1, comma 1, lettera bb) non consente più di depositare nuovi documenti in appello con decorrenza 4 gennaio 2024 (articolo 4 comma due). Il tardivo deposito dei documenti in primo grado da parte dell'ufficio finanziario integrava un vizio che poteva essere sanato riproponendo in appello gli stessi documenti, già prodotti irritualmente e quindi non utilizzabili, con costituzione tempestiva e riproposizione in appello (Cassazione sentenza n. 17638/2024).

Il precedente articolo 58 del dlgs 546/1992, con diversa formulazione, prescriveva: “Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

La vecchia normativa, quindi, rendeva inutile e superabile quanto deciso dal giudice di primo grado, privando il contribuente di un grado di giudizio e rendendo privo di significato reale quanto disposto dall'articolo 32 del dlgs n. 546/1992. Con la citata modifica quindi, l'articolo 58 del dlgs 546/1992, terzo comma dice che “non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.